

Diritto Avanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Appello filtrato, ordinanza di inammissibilità: il termine per impugnare decorre dalla comunicazione dell'ordinanza anche se avvenuta a mezzo p.e.c.

Con riferimento ai termini di impugnazione ai sensi dell'[art. 348 ter c.p.c.](#), va confermato che i termini di sessanta giorni per la tempestiva impugnazione dell'ordinanza d'inammissibilità dell'[appello](#) decorrono dalla comunicazione dell'ordinanza anche ove avvenuta a mezzo p.e.c.

NDR: in senso conforme Cass. 12928/2014 e 24669/2017.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 16.2.2018, n. 3850

...omissis...

Rilevato in fatto che:

è stata impugnata con ricorso ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., la sentenza n. 743/2012 del Tribunale di Potenza, già impugnata innanzi alla Corte di Appello di Potenza con appello dichiarato inammissibile con ordinanza in data 13 giugno 2013.

Il ricorso è fondato su un motivo ed è resistito con controricorso delle parti intimato, che hanno -in via preliminare- eccepito la tardività del ricorso.

Anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

Il Tribunale di Potenza rigettava le domande degli odierni ricorrenti tesi ad ottenere la declaratoria di estinzione della servitù di passaggio a favore della proprietà degli odierni controricorrenti per cessata interclusione dei loro fondi ovvero per non uso.

Hanno depositato memorie sia le parti ricorrenti che quelle controricorrenti.

Il P.G. ha concluso, così come in atti, per la inammissibilità del ricorso.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell'art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Considerato in diritto che:

Con il motivo del ricorso si censura, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge (artt. 1032,1051 e 1055 c.c.).

Riportato doverosamente il motivo di doglianza di cui al ricorso, la Corte osserva quanto segue.

Deve, in via preliminare ed alla stregua dei noti principi ermeneutici, valutarsi - anche all'esito della succitata proposta eccezione e delle conclusioni del P.G. - l'ammissibilità del proposto ricorso.

Quest'ultimo è inammissibile essendo stato proposto il 24 gennaio 2014 oltre il termine di sessanta giorni (spirato, nell'ipotesi il 27/9/2013) dalla data (13/6/2013) della comunicazione ai difensori dell'ordinanza ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..

Le deduzioni di cui alla memoria delle parti ricorrenti tese a far affermare l'inidoneità della comunicazione di cui innanzi al fine della decorrenza dei termini sono destituite di fondamento.

Con riferimento ai termini di impugnazione ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., secondo nota e condivisa giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. n.ri 12928/2014 e 24669/2017), i termini di sessanta giorni per la tempestiva impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., decorrono dalla comunicazione dell'ordinanza anche ove avvenuta a mezzo p.e.c.

Deve, inoltre, rilevarsi - quale ulteriore causa di inammissibilità - che nel ricorso manca del tutto l'indicazione del o dei motivi di gravame svolti innanzi alla Corte di appello.

Il motivo e, conseguentemente, il ricorso è quindi inammissibile.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

pqm

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio, determinate in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.